ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Art. 6

Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine

Qualora il numero degli iscitti all'albo in una regione superi le mille unita' e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigur, puo' essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine. (7) Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

Versione in vigore dal 15 febbraio 2018, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di psicologo
Estremi	Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1989

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-psicologo/art-6-istituzione-di-sedi-provinciali-del-consiglio-regionale-dell-ordine

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it